

## Edizione di martedì 16 aprile 2019

### AGEVOLAZIONI

[Forfettari “bloccati” dalla partecipazione in società di persone](#)  
di Fabio Garrini

### IVA

[Nell'esterometro solo le operazioni soggette all'obbligo di registrazione](#)  
di Sandro Cerato

### IMPOSTE SUL REDDITO

[La “cedolare secca” per le locazioni commerciali: problemi applicativi](#)  
di Leonardo Pietrobon

### BILANCIO

[Il postulato della rilevanza secondo l'Oic 11](#)  
di Fabio Landuzzi

### AGEVOLAZIONI

[Rottamazione-ter e saldo e stralcio per contributi previdenziali: casse professionali al bivio](#)  
di Angelo Ginex

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)  
di Andrea Valiotto

## AGEVOLAZIONI

---

### **Forfettari “bloccati” dalla partecipazione in società di persone**

di Fabio Garrini

Se con riferimento alle **partecipazioni in Srl** la [circolare AdE 9/E/2019](#) ha introdotto interpretazioni per larga parte favorevoli, con riferimento alle **società di persone** va notato un **brusco cambio di rotta**, di fatto eliminando gli spunti di interesse introdotti nel passato.

#### **Partecipazioni in società di persone**

Con riferimento alle partecipazioni in **società di persone** l'[articolo 1, comma 57, lett d\), L. 190/2014](#) individua già nel solo possesso un elemento ostantivo alla possibilità di accedere al **regime forfettario**; quindi, per **snc, sas**, ecc. si pongono problemi di **incompatibilità** al solo possesso di una partecipazione minimale, **prescindendo da controllo e riconducibilità**, che invece regolano l'applicazione della causa ostantiva legata al possesso di **partecipazioni in Srl**.

Va segnalato come, sul tema, l'Amministrazione Finanziaria in passato avesse proposto interpretazioni più “**tolleranti**”.

Nella **relazione accompagnatoria** alla **L. 190/2014** si ammetteva l'accesso al regime:

- nelle ipotesi di **cessione della partecipazione** in una società di persone o in una Srl trasparente **prima dell'inizio** di una **nuova attività** potenzialmente ammessa al regime forfettario, anche se nello stesso periodo d'imposta;
- nelle ipotesi di **acquisizione della partecipazione** nel corso dello stesso periodo di imposta, **successivamente alla cessazione** dell'attività per la quale il regime era stato applicato.

Inoltre, nella [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia si era espressa a favore dell'applicazione del **regime forfettario** nel caso di **cessione della partecipazione nel corso del periodo d'imposta** di applicazione del regime forfettario.

La **motivazione**, secondo l'Agenzia, risiedeva nel fatto che “**lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio.**”

#### **Il cambio di posizione**

Giustificandosi con una presunta modifica della **ratio della norma** (che in realtà non pare esservi stata, posto che, anche in precedenza, il **presupposto** era quello di **evitare il**

**trasferimento** di redditi dalla tassazione ordinaria della società a quella forfettaria in capo al socio), su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha **cambiato posizione**.

Nella [circolare 9/E/2019](#) si legge infatti: “*La nuova formulazione letterale della lettera d), letta perciò alla luce della menzionata ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla*, fatto salvo quanto si dirà infra con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l..”

*Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell'anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta”.*

In definitiva, **se nel corso dell'anno** il contribuente **possiede una partecipazione in una società personale**, per quel periodo d'imposta **non potrà essere applicato il regime forfetario**, anche se tale partecipazione fosse ceduta entro la fine dell'anno.

L'Agenzia, comunque, pone una **deroga unicamente per quest'anno**, in relazione alle **partecipazioni detenute dal termine del 2018**, alla luce del fatto che la **Legge di bilancio è stata pubblicata solo al 31.12**: egli potrà applicare nell'anno **2019** il regime forfetario, ma dovrà **rimuovere la causa ostativa** entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

Unica interpretazione mantenuta, tra quelle proposte nella [circolare 10/E/2016](#) sul punto, è quella riguardante la **partecipazione acquisita per successione**: se il contribuente applica il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunge in corso d'anno a seguito di acquisizione per **eredità** delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova **entro la fine dell'anno**, fuoriuscirà dal regime forfetario dall'anno successivo ai sensi di quanto disposto dal **comma 71**.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### **Nell'esterometro solo le operazioni soggette all'obbligo di registrazione**

di Sandro Cerato

A pochi giorni dalla **scadenza per la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (c.d. “**esterometro**”), gli operatori economici sono ancora alle prese con alcuni dubbi da risolvere.

Si ricorda che, a seguito della proroga disposta a gennaio, entro il **prossimo 30 aprile** è necessario presentare la comunicazione in questione relativamente alle operazioni effettuate e ricevute con **controparti non stabiliti ai fini Iva in Italia** per i mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2019**.

L’esterometro nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria le **operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica** in quanto effettuate con **soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia**.

Si ricorda che si considerano **non stabiliti ai fini Iva** nel territorio dello Stato anche le **posizioni Iva “identificate” in Italia di soggetti non residenti** (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

Come più volte confermato dall’**Agenzia delle entrate** (e come già previsto dal citato [articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)) il **soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può evitare di includere l’operazione nell’esterometro** se emette fattura elettronica (pur non essendovi l’obbligo) per l’operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.

Per quanto riguarda gli acquisti (sia di beni che di servizi) non è possibile operare tale “sostituzione” con la conseguenza che il soggetto passivo italiano dovrà inserire nell’esterometro le **operazioni passive effettuate con controparti non residenti** (dai quali riceverà fatture cartacee).

Ed è in relazione a tali acquisti che sorgono i maggiori dubbi in capo ai soggetti passivi Iva nazionali, soprattutto per quanto riguarda gli **acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta è applicata in altro Stato** in esecuzione delle regole territoriali previste ai fini Iva (di cui agli [articoli 7-bis e seguenti D.P.R. 633/1972](#)).

Infatti, mentre non sussistono particolari dubbi per gli **acquisti di beni e di servizi per i quali l’imposta è dovuta in Italia tramite inversione contabile** (di cui all’[articolo 17, comma 2, D.P.R.](#)

633/1972, per gli acquisti di beni e servizi presso **soggetti non residenti e territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato**) ovvero per gli **acquisti intracomunitari** (da integrare seguendo le regole previste negli articoli 39 e seguenti D.L. 331/1993), alcune **criticità** sorgono per quegli **acquisti effettuati presso fornitori esteri e non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia**.

Si pensi, ad esempio, ai **servizi alberghieri o di ristorazione** riferiti a **strutture situate all'estero**, per i quali **l'imposta è dovuta nel Paese in cui è stabilito l'immobile** (per i **servizi alberghieri**) o nel **luogo di esecuzione** (per i **ristoranti**) ai sensi dell'articolo 7-quater D.P.R. 633/1972.

Per tali acquisti, **qualificati fuori campo Iva in Italia**, pur non sussistendo alcun obbligo di registrazione ai fini Iva in quanto "estranei" all'imposta, si pone la questione se sia necessario inserirli nell'esterometro, trattandosi comunque di **operazioni intercorse con controparti non residenti**.

Il dubbio nasce anche leggendo la risposta all'istanza di interpello n. 85/2019, la quale sembra deporre a favore dell'obbligo di inclusione nell'esterometro anche degli **acquisti effettuati presso "privati" non residenti** (nel caso di specie presso soggetti inglesi senza partita Iva che fruiscono del regime di franchigia delle piccole imprese).

Sulla questione è intervenuta anche **Assonime con la recente circolare n. 10/2019** in cui si osserva che le operazioni da inserire nell'esterometro sarebbero solamente quelle per le quali si riceve una fattura soggetta a registrazione (punto 4.1.3 delle **specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale n. 89757/2018**).

Si tratta di capire quindi il significato della locuzione "**fattura soggetta a registrazione**", poiché ciò dipende dal comportamento contabile assunto concretamente dall'impresa, che potrà comunque **annotare facoltativamente nel registro Iva l'operazione di acquisto** (pur fuori campo), oppure sarà obbligata al fine di potersi **dedurre il costo** (tale considerazione è valida per le **imprese in contabilità semplificata**).

Più correttamente si dovrebbe concludere che **l'operazione deve transitare nell'esterometro solo laddove vi sia l'obbligo di annotazione dell'acquisto nel registro Iva e non** anche quando tale registrazione avvenga per **scelta dell'impresa**, ricomprensivo in tale ultimo ambito anche le **imprese in semplificata**, per le quali gli unici registri utilizzati sono quelli Iva in cui annotare anche le operazioni estranee all'Iva e per le quali, quindi, non vi sarebbe alcun obbligo di registrazione ai fini di detta imposta.

Seminario di specializzazione  
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**  
Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### **La “cedolare secca” per le locazioni commerciali: problemi applicativi**

di Leonardo Pietrobon

Per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#), il regime di tassazione sostitutivo della **cedolare secca**, di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#), è **esteso**, con **decorrenza 1.1.2019, anche alle locazioni di immobili commerciali**.

Tuttavia, come stabilito dalla medesima disposizione normativa, tale regime fiscale è subordinato alla sussistenza di **specifiche** e più stringenti **condizioni**, rispetto a quelle previste per le **locazioni di immobili a destinazione abitativa**.

Le condizioni a cui si fa riferimento sono tutte contenute nel [comma 54](#), in base al quale “*Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale*”.

Un primo elemento che emerge dalla lettura della sopra riportata disposizione normativa è la **condizione temporale** a cui è subordinato il regime fiscale in commento.

Infatti, il **regime della cedolare secca non è ammesso per tutti i contratti di locazione di immobili commerciali**, bensì trova applicazione per i soli **contratti stipulati a partire dall’1.1.2019 al 31.12.2019**, con la conseguente impossibilità di applicare il regime sostitutivo ai contratti di locazione già in essere alla medesima data.

Ancora sotto il profilo temporale, il [comma 59](#) riporta una sorta di **condizione “antielusiva”**, in quanto esclude la possibilità di applicare il regime della cedolare secca nel caso in cui alla data del **15.10.2018** sussista:

1. un contratto di locazione **non scaduto**;
2. **tra i medesimi soggetti** e per lo stesso immobile;
3. **risolto anticipatamente** rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Dal punto di vista oggettivo, la norma, apparentemente di chiara e facile attuazione, presenta alcune **difficoltà interpretative e, di conseguenza, applicative**.

In particolare, viene stabilito che la cedolare secca è applicabile alle **locazioni di immobili** appartenenti alla **categoria catastale C1**, la cui **superficie non sia eccedente i 600 metri quadri**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

**Ciò che manca è il riferimento alla modalità di determinazione della superficie** dell'immobile commerciale che, così formulata la norma, potrebbe essere, alternativamente:

- **la superficie catastale;**
- **la superficie calpestabile;**
- **o la superficie commerciale.**

Ad oggi si ritiene che **il “metodo migliore”** sia quello della **superficie catastale**, in quanto rappresenta l'unica modalità adottata dall'ormai ex Agenzia del Territorio, in base alle disposizioni contenute nel **D.P.R. 138/1998**.

Infine, il richiamo operato all'[articolo 3 D.Lgs. 23/2011](#) porta a ritenere che, **per le altre condizioni**, trovino applicazione le disposizioni previste per la “classica” **cedolare secca** prevista per le locazioni di immobili abitativi, quali:

- la **figura del locatore** sembra, anche in questo caso, debba essere un **soggetto che detiene l'immobile commerciale nella c.d. sfera privata**, ossia non in regime d'impresa, arte o professione;
- l'esercizio dell'opzione sembra debba avvenire alla **registrazione del contratto**, preceduta dall'invio della raccomandata al conduttore, con la quale il locatore rinuncia all'aggiornamento Istat del canone.

Ciò che invece viene chiarito, con la pubblicazione del nuovo RLI, è la figura del **conduttore**, che può essere anche un soggetto diverso da una persona fisica, ossia **una tradizionale impresa**; elemento di differenza rispetto alla **locazioni abitative** in cui l'immobile può essere condotto solo da **soggetti persone fisiche nella sfera privata**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## BILANCIO

---

### ***Il postulato della rilevanza secondo l'Oic 11***

di Fabio Landuzzi

La predisposizione del bilancio d'esercizio nel rispetto della **clausola generale** della **rappresentazione chiara, veritiera e corretta** impone che siano rispettati i **postulati del bilancio**.

Il quadro normativo di riferimento è contenuto agli [articoli 2423-bis](#) (“*Principi di redazione del bilancio*”), [2423](#) (“*Redazione del bilancio*”) e [2423-ter cod. civ.](#) (“*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*”).

Il **Principio contabile Oic 11** – che, lo ricordiamo, nella sua interezza si applica per la prima volta per i **bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2018** – tratta della “**finalità**” e dei “**postulati**” del bilancio d'esercizio, dove con quest'ultimo termine si indicano proprio le disposizioni contenute nelle norme appena citate, la cui identificazione è puntualmente esplicitata al par. 15 dell'Oic 11.

Fra di essi, spicca il **postulato della “rilevanza”**.

L'[articolo 2423, comma 4, cod. civ.](#) dispone che non occorre rispettare gli **obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio** quando la loro osservanza ha **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Pur tuttavia, rimangono fermi gli **obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili** e la società è tenuta ad **illustrare nella Nota integrativa** i criteri con i quali ha dato attuazione a questa disposizione, ovvero ha derogato ai suddetti obblighi ritenendo non rilevante la loro puntuale applicazione.

L'Oic 11 precisa che un'informazione è considerata “**rilevante**” quando la sua **omissione** o la sua **erronea indicazione** potrebbe, ragionevolmente, **influenzare le decisioni** prese, sulla base del bilancio della società, dai “**destinatari primari dell'informazione del bilancio**” stesso.

Chi sono costoro? L'Oic 11 li identifica in coloro che “**forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori**”.

L'Oic 11 non propone, e né potrebbe farlo, **formule numeriche** per quantificare la soglia di rilevanza dell'informazione di bilancio, considerato peraltro che la valutazione non deve ritenersi necessariamente circoscritta agli **aspetti quantitativi**, ma ben potrebbe trattarsi di un'informazione di **tenore qualitativo** (ad esempio, un dettaglio previsto dalla disciplina in

materia di Nota integrativa).

La rilevanza degli elementi che compongono le voci del bilancio deve essere giudicata, secondo l'Oic 11, avuto riguardo allo **specifico contesto** della situazione patrimoniale, economica e finanziaria **della singola società**.

Quindi, per poter dare una dimensione quantitativa alla rilevanza e poter quindi guidare il redattore del bilancio nelle proprie decisioni in merito, si deve tenere conto sia di **elementi qualitativi** che di **elementi quantitativi**; quando si ha riguardo agli elementi quantitativi, si considera la **dimensione degli effetti economici della transazione** osservata, o comunque della fattispecie in esame rapportata quindi alle grandezze del bilancio in questione.

Nel compiere questo esercizio, l'Oic 11 sottolinea come si debba avere riguardo agli elementi del bilancio che maggiormente si ritiene abbiano **impatto ed interesse per i destinatari primari del bilancio** stesso.

Quando invece si ha riguardo agli **elementi qualitativi**, si fa riferimento alle **caratteristiche peculiari dell'operazione** o del fatto di gestione, avendo cura di valutare se e come la loro omissione nell'informativa di bilancio possa influenzare le decisioni dei destinatari primari del bilancio stesso.

Perciò, valutare non rilevante la **deroga ad una statuita regola contabile** significa decidere che gli effetti della deroga non sono in grado di influenzare le decisioni che i destinatari primari del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Si dovrà **darne conto nella Nota integrativa** laddove gli amministratori descrivono le proprie politiche contabili e le concrete modalità di applicazione dei Principi contabili alla realtà aziendale.

Nei Principi contabili è fornita, in modo del tutto **esemplificativo** e perciò non esaustiva, l'indicazione di **alcune fattispecie** in cui è possibile derogare ad una regola contabile, ove gli effetti siano, appunto, giudicati irrilevanti.

Un esempio per tutti riguarda la **deroga al criterio del costo ammortizzato** per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, come pure quando, in tema di attualizzazione del credito o debito, il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

*Special Event*

## LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Rottamazione-ter e saldo e stralcio per contributi previdenziali: casse professionali al bivio**

di Angelo Ginex

Dopo l'entrata in vigore degli [articoli 3 D.L. 119/2018](#) e [1, commi 184 ss., L. 145/2018](#), riguardanti rispettivamente la **definizione agevolata dei carichi** affidati all'Agente della riscossione (c.d. Rottamazione-ter) e il **saldo e stralcio** per i soggetti che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, torna in voga una **questione** ormai nota e dibattuta: **l'applicabilità della disciplina prevista dai predetti istituti deflattivi ai contributi dovuti dai professionisti alle proprie casse previdenziali.**

Su questo piano, **ogni cassa professionale sta agendo in maniera autonoma e difforme.**

Ad esempio, **Cassa forense**, dopo l'annuncio di voler presentare ricorso avverso la nuova disciplina, in quanto lesiva della sostenibilità finanziaria dell'Ente e incidente negativamente sul regime pensionistico dei propri iscritti, **si è risolta nel consentire ai propri associati di accedere ai benefici fiscali.**

**Di avviso totalmente opposto è, invece, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili**, la quale ha sin da subito posto il voto, informando i propri iscritti che non potranno beneficiare delle definizioni agevolate.

In una lettera inviata ai commercialisti, la relativa Cassa di previdenza ha affermato che essi **non potranno fruire né dell'istituto del saldo e stralcio, né di quello della rottamazione-ter.**

Per quanto concerne, in particolare, il **saldo e stralcio**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 185, L. 145/2018](#), possono essere estinti i debiti affidati all'Agente della riscossione e derivanti dall'omesso versamento di **contributi alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps.**

Restano, invece, **escluse** le somme demandate all'Agente della riscossione che siano conseguenza di un **accertamento** da parte dell'istituto previdenziale, tra cui rientrano **anche le somme non versate**, ancorché determinate in funzione dei redditi dichiarati alla Cassa.

In sostanza, dunque, il legislatore prevede come **unica condizione** alla fruibilità del saldo e stralcio che i contributi iscritti a ruolo derivino dall'**omesso versamento e non da un accertamento dell'Ente previdenziale.**

La medesima norma, inoltre, rinvia gli effetti del parziale versamento alle disposizioni che regolano le **singole gestioni previdenziali** interessate.

A tal proposito, la **Cassa dei Commercialisti** ha ricordato che, in caso di **mancato integrale pagamento** delle somme pretese dalla Cassa, in ottemperanza al Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza del relativo ente previdenziale, **sarà impossibile considerare valide le relative annualità e non potranno essere erogati**:

- i relativi **trattamenti pensionistici**, operando la preclusione prevista dall'**articolo 25, comma 5 del Regolamento Unitario** (mancato versamento o versamento parziale dei contributi e delle relative maggiorazioni);
- gli **interventi di welfare**, operando la preclusione prevista dall'**articolo 43, comma 5 del Regolamento Unitario** (mancato versamento o versamento parziale dei contributi).

Quanto alla **rottamazione-ter**, invece, la disciplina è meno chiara, poiché l'[articolo 3 D.L. 119/2018](#) non contiene un riferimento espresso ai contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali.

Tuttavia, **in senso estensivo** si sono espressi più commentatori, sulla base della tassatività delle esclusioni da detto istituto deflattivo. È certo, in ogni caso, che non sarà possibile fruire della rottamazione per coloro le cui casse non riscuotono i contributi a mezzo ruolo.

Non si comprende, pertanto, come mai la sua fruibilità sia stata **esclusa** aprioristicamente dalla **Cassa dei commercialisti**.

Ciò che si può invece agevolmente desumere è che questo arroccamento sia fondato sull'**autonomia** dell'Ente, sancita dalla [L. 509/1994](#) e supportata anche dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 3916/2019](#), nella quale viene sancito che: «*nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, possono essere adottate dagli enti previdenziali privatizzati deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive*».

Tuttavia, in senso **favorevole all'estensione della rottamazione nei confronti delle Casse professionali** si è espressa la **Corte Costituzionale** con [ordinanza n. 29/2018](#), affermando che «*la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrante ad Equitalia, si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale*».

In questo clima di incertezza, ai **professionisti vicini al pensionamento** si consiglia di **pagare integralmente** le somme richieste, onde evitare il blocco delle pensioni; mentre **agli altri** si suggerisce l'assunzione di un **comportamento più attendista**, al fine di verificare se la propria **Cassa professionale intenda riscuotere le sanzioni e gli interessi**.

Seminario di specializzazione

## BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto



**IL futuro non è un vicolo cieco. Lo stato tra globalizzazione, decentramento ed economia digitale**

Franco Gallo


Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 152

Con la chiarezza che deriva da un profondo sapere giuridico, Franco Gallo, presidente emerito della Corte costituzionale, guida il lettore dentro alcune delle problematiche che più interessano l'attuale discussione pubblica. Sono i temi relativi alla globalizzazione, all'Europa, al decentramento e ai network nei loro rapporti con lo Stato e la sua capacità di decisione, vale a dire le questioni su cui, spesso con troppa approssimazione, vertono i discorsi di questa fase critica della democrazia rappresentativa e su cui insistono con facile presa le descrizioni dei nuovi movimenti politici. Al contrario, è proprio l'approssimazione, la mancanza di precisione e conoscenza, che questo libro spinge a superare. Gallo si occupa di chiarire e ricostruire nelle loro obbligate conseguenze, anche le più critiche, i vari meccanismi giuridici, preparati da leggi e regolamenti approvati, intorno alle questioni cruciali di questo momento sociale. Per esempio: come si sta spostando l'equilibrio tra i diritti sociali e i diritti proprietari e quanto questo spostamento è compatibile con i fondamenti costituzionali? Quanto è armonica con i principi di giustizia sociale interni ai nostri ordinamenti l'obbligatorietà dell'equilibrio di bilancio? Il mercato e le sue regole fino a che punto possono limitare il potere di imposizione fiscale degli Stati nazionali, per dirne una, di fronte alle multinazionali? Quali traumi ai principi di sussidiarietà e di solidarietà recano certi schemi, oggi prevalenti,

che si dichiarano federalistici? Alcune delle domande che investono il nostro futuro, che solo l'inadeguata consapevolezza rende minaccioso e ineluttabile.



### **Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-1920**

Giordano Bruno Guerri

Mondadori

Prezzo – 28,00

Pagine – 564

---

Il 12 settembre 1919 un poeta, alla testa di duemila soldati ribelli, conquista una città senza sparare un colpo. Vi rimarrà oltre un anno, opponendosi alle maggiori potenze sotto gli occhi di un mondo ancora sconvolto dalla Grande Guerra. Lo scopo di Gabriele d'Annunzio e dei suoi legionari non era solo rivendicare l'italianità di Fiume: il Vate sognava di trasformare la sua «Impresa» in una rivoluzione globale contro l'ordine costituito, e nell'avveniristica Carta del Carnaro – una costituzione avanzatissima – teorizzò un governo della cosa pubblica lontano da quello dello Stato liberale, socialista, fascista. Per sedici mesi Fiume fu teatro di cospirazioni, feste, beffe, battaglie, amori, in un intreccio diplomatico e politico sospeso tra utopia e realtà. Militari, scrittori, aristocratici, industriali, femministe, soversivi, politici, ragazzi fuggiti di casa componevano l'esercito del «Comandante», inconsapevoli di quanto avrebbero influenzato l'immaginario del Novecento. Nelle luci e nelle ombre dell'Impresa ritroviamo, a distanza di cento anni, molti aspetti del mondo di oggi: la spettacolarizzazione della politica, la propaganda, la ribellione generazionale, la festa come mezzo di contestazione, la rivolta contro la finanza internazionale, il conflitto tra nazionalismi, il ribellismo e la trasgressione. Mussolini, che a Fiume tradì d'Annunzio, saccheggiò quell'epopea adottandone la liturgia della politica di massa: i discorsi dal balcone, il dialogo con la folla, il «me ne frego», l'«eia eia alalà», riti e miti: così l'Italia democratica ha voluto dimenticare che la «Città di Vita» fu anzitutto una «controsocietà» sperimentale, in contrasto sia con le idee e i valori dell'epoca sia – e tanto più – con quelli del fascismo. Eppure, se molti legionari aderirono al regime, come Ettore Muti, molti altri furono irriducibilmente antifascisti, confinati o costretti a morire in esilio, come il sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris.



### I luoghi del pensiero


Paolo Pagani

Neri Pozza

Prezzo – 13,50

Pagine – 368

luoghi del pensiero non è un libro di filosofia, ma parla soprattutto di filosofi, delle loro vite e dei luoghi che hanno abitato. È perciò una originale cartografia intellettuale che racconta la storia delle idee e la loro genesi. Un viaggio reportage alle radici della cultura europea: nomi, case, sepolcri degli uomini che hanno cambiato la nostra visione del mondo. Soprattutto: idee nate da quei nomi, in quelle dimore, interrate in quei sepolcri, ma ancora vive perché potenti, lungimiranti, preziose, eterne, fondative. Perchè c'è un'aura in ogni luogo, un linguaggio non detto che si impara ad ascoltare. Da Spinoza, nel Seicento olandese, Paolo Pagani risale il tempo e lo spazio fino a Thomas Mann, inseguendo e spiando nel loro lavoro quotidiano e nell'impegno di una vita grandi filosofi e scrittori, muovendosi fra stati, città, paesi, borghi, piccoli abitati, baite, stanze in affitto, monti e mari, dal Sud al Nord dell'Europa, sino agli Stati Uniti.



### Santuario

William Folkner


Adelphi

Prezzo – 13,00

Pagine – 305

---

In confronto ad altri romanzi del Faulkner, Santuario è d'intreccio relativamente scarso: una musica a poche parti, in uno stile staccato, corposo, che s'avviluppa e monta faticosamente, con effetti poderosi ... Faulkner ha dato una quantità di prosa di tale altezza e potenza, di così straordinaria complessità di contrappunto, che per molti aspetti sfida qualunque paragone.



**La gabbia dorata**

Camilla

Marsilio

Prezzo – 19,90

Pagine – 432

---

Faye ha tutto: un marito di successo, una splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie dorata, la sua vita apparentemente perfetta nasconde crepe profonde. Faye è una donna fragile, ha una bassa autostima e deve fare i conti ogni giorno con i segreti di un passato terribile che sperava di aver seppellito a Fjällbacka, l'isola natale che ha lasciato da ragazza. Nemmeno il marito Jack è adorabile come sembra. Faye cerca costantemente di compiacerlo e di anticiparne i bisogni, ma lui la umilia, la sminuisce. E un giorno, tornando a casa prima del previsto, Faye lo scopre a letto con una collega. Il mondo le crolla addosso. A lui ha dedicato la propria esistenza, ha rinunciato a tutto per aiutarlo a fare carriera, ha destinato ogni energia alla vita coniugale, e ora è tutto in frantumi. Come se non bastasse, dopo essere stato scoperto, Jack chiede il divorzio e lascia Faye senza l'ombra di un quattrino. La depressione è dietro l'angolo, eppure questa svolta drammatica le dà la forza

per reagire e per far confluire la sua rabbia in un piano preciso: un piano di vendetta.



**Euroconference  
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)